

**REGOLAMENTO (CE) N. 2065/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2001**

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto
concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPITOLO I

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Campo d'applicazione

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni applicabili a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine, anche qualora tali prodotti siano preimballati.

considerando quanto segue:

CAPITOLO II

(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000 subordina la vendita al dettaglio di taluni prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori. Occorre tuttavia precisare il campo d'applicazione di tale obbligo.

**Modifica dell'elenco delle denominazioni commerciali e
modalità dell'informazione dei consumatori**

Articolo 2

(2) L'elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio degli Stati membri dev'essere adeguato in funzione delle esigenze del mercato.

1. Una specie che non figura nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall'autorità competente dello Stato membro. Entro i cinque mesi successivi all'attribuzione della denominazione commerciale provvisoria della specie in questione, lo Stato membro provvede a stabilire la denominazione commerciale definitiva, che è ripresa nell'elenco delle denominazioni autorizzate.

(3) Occorre precisare le modalità dell'informazione dei consumatori, in particolare per quanto concerne la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura.

2. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

(4) I piccoli quantitativi di prodotto possono essere dispensati dall'obbligo dell'indicazione o dell'etichettatura soltanto se sono rispettate alcune esigenze ancora da definire.

Articolo 3

(5) Occorre precisare la portata delle informazioni che vanno fornite nei vari stadi di commercializzazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 la denominazione commerciale di una specie è quella stabilita in ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

(6) È necessario disporre che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo della tracciabilità dei prodotti di cui al presente regolamento.

Per la vendita al consumatore finale l'operatore può anche menzionare la denominazione scientifica della specie di cui trattasi.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.